

N. R.G. 5191/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente
dr. Serena Baccolini	Consigliere
dr. Caterina Apostoliti	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **5191/2018** promossa in grado d'appello

DA

SICES S.P.A. IN FALLIMENTO, in persona del curatore DOTT. ROBERTO BREGA (C.F. 01755440920), elettivamente domiciliato in Piazza San Marco, 1 20121 Milano presso lo studio dell'avv. Salsi Giampaolo, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giorgetti Valeria e Bardella Stefano

OPPONENTE

CONTRO



TB TECHNICAL TRADING GMBH (C.F. DE163332067), elettivamente domiciliata in Foro Buonaparte 70 Milano presso lo studio dell'avv. Di Toro Marica, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alvino Fiorella F.

OPPOSTA

avente ad oggetto: Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.)

sulle seguenti conclusioni:

Per SICES S.P.A. IN FALLIMENTO

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

in via principale:

-accertare e dichiarare che l’esecuzione nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale straniero denominato Third Interim Award emesso a Vienna (Austria) in data 31 agosto 2017 deve essere rifiutata, ex art. 840 c.p.c., per invalidità della clausola arbitrale di cui al Consultancy Agreement negoziato tra le parti, nonché - e in ogni caso - per contrarietà del lodo medesimo all’ordine pubblico, ovvero per i diversi motivi che dovessero accertarsi in corso di causa, per i motivi esposti in narrativa; e per l’effetto

-revocare il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Milano in data 17 settembre 2018, Rep. n. 2538/2018 dichiarativo dell’efficacia nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale straniero denominato Third Interim Award emesso a Vienna (Austria) in data 31 agosto 2017;

-respingere in ogni caso la richiesta di efficacia nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale straniero denominato Second Interim Award emesso a Vienna (Austria) in data 23 dicembre 2015.

Con vittoria di spese e competenze di lite”.



Per TB TECHNICAL TRADING GMBH

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, così giudicare:

In via principale: rigettare l’opposizione avversaria ed in generale le domande avversarie; per l’effetto e in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 839 c.p.c., nonché della Convenzione di New York del 1958, accertare e dichiarare l’efficacia in Italia del lodo denominato Third Interim Award emesso in data 31 agosto 2017 dal Collegio Arbitrale composto dal Prof. Dr. Peter Kindler, Daniel Hochstrasser, Dr. Christoph Liebscher, nel corso del procedimento arbitrale VIAC, Vienna International Arbitral Centre n. SCH-5330 incardinato nei confronti della SICES S.p.A.

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte d’Appello adita dovesse aderire alle eccezioni prospettate da SICES S.p.A., accertare e dichiarare l’efficacia in Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 839 c.p.c., nonché della Convenzione di New York del 1958, anche del lodo denominato Second Interim Award del 23 dicembre 2015, in aggiunta al lodo denominato Third Interim Award emesso del 31 agosto 2017, emessi dal Collegio Arbitrale composto dal Prof. Dr. Peter Kindler, Daniel Hochstrasser, Dr. Christoph Liebscher, nel corso del procedimento arbitrale VIAC, Vienna International Arbitral Centre n. SCH- 5330.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.

A – Il Lodo straniero e l’opposizione alla sua esecutività

La società Sices spa in liquidazione proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Milano in data 17 settembre 2018, depositato in data 25 settembre 2018, Rep. n. 2538/2018, dichiarativo dell’efficacia nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale straniero denominato Third Interim Award (di seguito, il “Terzo Lodo Parziale”) emesso a Vienna (Austria) in data 31 agosto 2017.



Detto lodo parziale era stato pronunciato nell'ambito di un giudizio arbitrale promosso da TB Technical Trading GmbH (di seguito "TB") nei confronti di Sices nel marzo 2013 e tutt'ora pendente – in stato di sospensione - dinanzi il Vienna International Arbitral Centre (VIAC).

Il tutto nell'ambito della controversia insorta tra le indicate parti, legate da un contratto di consulenza, in esito all'inadempimento (lamentato da TB) dell'obbligo gravante su Sices di provvedere al pagamento delle prestazioni di *“servizi di consulenza e assistenza per la vendita degli scambiatori di calore (heat exchangers) prodotti dall'odierna opponente in favore delle società clienti elencate nel contratto medesimo, e delle altre clienti che avrebbero acquistato tali prodotti sulla base delle specifiche tecniche della società d'ingegneria Neftechimproekt”* (testuale atto di opposizione pag.3).

In particolare, con un primo lodo parziale (in data 23 ottobre 2014), il Tribunale Arbitrale, rigettava l'eccezione d'invalidità della clausola compromissoria sollevata da Sices, affermando la propria competenza a conoscere delle domande promosse da TB nell'Arbitrato e ritenendo che la clausola compromissoria contenuta nel Consultancy Agreement fosse stata validamente accettata dalle parti.

Con il secondo lodo parziale (in data 23 dicembre 2015), il Tribunale Arbitrale prendeva posizione sulle eccezioni sollevate da TB relativamente all'oggetto del Consultancy Agreement e ordinava a Sices di esibire la documentazione relativa a tre delle operazioni oggetto delle domande risarcitorie di TB (la quale proponeva impugnazione avverso detta decisione, con conseguente pronuncia di parziale annullamento emessa dalla Suprema Corte austriaca).

Giunti, così, alla pronuncia del Terzo Lodo Parziale (oggetto del presente procedimento), il Tribunale Arbitrale ha formulato un ordine di esibizione, a carico di Sices, della documentazione richiesta da TB, il tutto ai sensi di quanto previsto dal dispositivo del Secondo Lodo Parziale, paragrafi (5) e (6).



Questo il tenore del dispositivo pronunciato dagli Arbitri: *«Il Convenuto deve fornire all'Attore copia di tutte le offerte, tutti i contratti conclusi e l'intera corrispondenza relativa alle operazioni dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2014 con i clienti Mozyr Refinery, Mozyr, Belarus, Naftan Refinery, Novopolozk, Belarus, Slavneft, Moscow, Russia e sue controllate, Refinery Slavneft-Yaroshavlnefteorgsintez e Mendeleev Refinery, Yaroslavl, Russia, Lukoil e sue controllate, Neftechimproekt, St. Petersburg, Russia, così come qualsiasi altro cliente sulla base delle specifiche e requisiti di Neftechimproekt in relazione ai quali il Convenuto, direttamente o attraverso parti terze, ha iniziato negoziazioni, fatto offerte, concluso contratti, ricevuto richieste o informazioni, in relazione a cui nessuna informazione è stata ancora rilasciata, che non siano stati coperti da una commissione e che, ai sensi dei paragrafi (5) e (6) del dispositivo del Secondo Lodo Parziale datato 23 dicembre 2015 ricadono nell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del Consultancy Agreement, entro 30 giorni dalla ricezione del presente Terzo Lodo Parziale».*

Avendo Sices provveduto alla produzione documentale avanti agli Arbitri ed avendone TB contestato la completezza, quest'ultima manifestava l'intenzione di procedere all'esecuzione coattiva dell'ordine di esibizione, chiedeva agli Arbitri di provvedere alla sospensione del procedimento ed avviava il procedimento per il riconoscimento dell'esecutività di cui alla presente opposizione.

Venendo, quindi, ai motivi di opposizione spiegati, l'odierna opponente ribadiva l'eccezione (già formulata nell'Arbitrato) di invalidità della clausola compromissoria, con conseguente impossibilità, ex art. 840, comma 3, lett. 1) c.p.c., di dichiarare esecutivo in Italia il Terzo Lodo Parziale (per non aver l'opposta mai sottoscritto il testo del Consultancy Agreement scambiato tra le parti a mezzo fax in data 30 novembre 2007, con ciò dimostrando di non ritenersi vincolata al contenuto del contratto medesimo, inclusa la clausola compromissoria ivi prevista).



Ecceppiva, poi, che il Terzo Lodo Parziale si porrebbe in contrasto con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento giuridico italiano (con conseguente impossibilità di renderlo esecutivo, ai sensi dell'art. 840, comma 5, c.p.c.), stante l'integrata violazione di regole di diritto considerate essenziali nel nostro ordinamento giuridico (in particolare *“sotto il profilo processuale, il principio di autonomia e di autodeterminazione del titolo esecutivo, nonché, sotto il profilo sostanziale, il diritto di difesa e il diritto di segretezza di ogni informazione e del know-how aziendale”* – testuale atto di opposizione pag.16).

Il tutto, poi, in un contesto di indeterminatezza del dispositivo, posto che non sarebbero state adeguatamente identificate le operazioni oggetto dell'ordine di esibizione, limitandosi *“a richiamare in proposito quanto statuito dal Tribunale Arbitrale nel Secondo Lodo Parziale, laddove però il Secondo Lodo Parziale nulla chiarisce a tale riguardo, né indica, a propria volta, quali operazioni sarebbero (o meno) rientranti nel Consultancy Agreement”* (testuale opposizione ibidem).

Si costituiva nel procedimento la società TB dando, preliminarmente, atto dell'intervenuto fallimento della società Sices spa; nel merito, confutava la fondatezza della spiegata opposizione eccependo che:

“La piena validità ed efficacia della clausola compromissoria in questione è, infatti, già stata accertata e dichiarata con sentenza passata in giudicato; si tratta, in particolare, dalla Sentenza n. 18 OCg 1/15v-9 del 23 giugno 2015 emessa dalla Oberster Gerichtshof, vale a dire la Corte Suprema Austriaca” essendo stato stabilito *“in via definitiva, che con lo scambio di fax intercorso tra le parti, era stata pienamente rispettata la forma per la validità della clausola compromissoria di cui al § 583 cv. 1 ZPO (codice di procedura civile), e dell'Art. 2 della Convenzione di New York”* (testuale comparsa pagg. 3-4);

contrariamente a quanto afferma l'opponente, le sezioni (5) e (6) del dispositivo del Secondo Lodo Parziale sono riportate nella narrativa del Terzo Lodo, con conseguente



insussistenza di alcuna contrarietà all'ordine pubblico e ciò pur a prescindere dalla piena ammissibilità dell'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 02/07/2012, n. 11066) e dal rilievo che il citato Lodo “*contiene in sé, tra dispositivo e motivazione, tutti gli elementi necessari a determinarne la portata precettiva*” (testuale comparsa pag.10);

“le considerazioni avversarie circa la pretesa violazione del diritto alla riservatezza di SICES ed alla tutela del suo know how aziendale sembrano invece riguardare questioni di merito della controversia pendente dinanzi al Tribunale Arbitrale austriaco e di opportunità e correttezza del contenuto del Third Interim Award, più che di conformità del medesimo all'ordine pubblico italiano” (testuale comparsa pag. 12).

In esito alla formalizzazione delle sopra riportate iniziali difese, il procedimento veniva dichiarato interrotto (stante il fallimento di parte opponente) con provvedimento di questa Corte, reso all'udienza del 22.5.19.

Riassunto il procedimento su iniziativa di parte opposta, costituitosi il fallimento Sices e reiterate le difese di merito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza dell'1.7.2020 (celebrata con trattazione scritta, a cagione dell'emergenza sanitaria), i difensori delle parti precisavano le conclusioni (come in epigrafe riportate) e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche (termini, poi, concretamente non utilizzate dalle difese delle parti).

B- La valutazione della Corte

Preliminarmente, rileva la Corte come nella presente sede non si faccia questione sulla sussistenza dei presupposti processuali necessari per la valida instaurazione del giudizio



(sub specie di avvenuta produzione del compromesso in copia autentica), presupposto, peraltro, concretamente riscontrato come sussistente dalla Corte, in attuazione del doveroso controllo d'ufficio (conf. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16701 del 05/08/2020).

Venendo, quindi, al merito, sulle domande e difese sopra sinteticamente riassunte, la Corte osserva che l'opposizione risulta infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Quanto, infatti, alla doglianza formulata dall'opponente ex art. 840, comma 3, lett. 1) c.p.c., rileva la Corte che la questione della validità della clausola arbitrale (confutata da parte opponente) è già stata sindacata dalla Corte austriaca (proprio su impulso della medesima odierna attrice in opposizione) ed è stata disattesa, essendosi affermato la piena legittimità e validità della clausola medesima.

In particolare, la Corte austriaca ha rilevato che *“nella fattispecie le parti in causa non hanno scelto il diritto applicabile né per il contratto principale né per il patto compromissorio per cui, secondo quanto sopra illustrato, la stipulazione del patto compromissorio deve essere giudicata secondo il diritto austriaco il patto compromissorio deve essere contenuto o in un documento sottoscritto dalle parti oppure in lettere, fax, e-mail scambiate fra le parti stesse o in altre forme di trasmissione di messaggi, idonee a provare l'accordo.... Nello “scambio di lettere” non è previsto il requisito della firma, indipendentemente dal mezzo utilizzato, ma in ogni caso deve essere garantita la possibilità di attribuire il documento all'autore.... La forma di cui al paragrafo 583 cv. 1 ZPO (e dell'art. 2 Convenzione di New York) è rispettata, esiste uno “scambio di fax”. Con questa variante di forma non è necessario firmare il contratto”* (testuale sentenza citata).

A ciò consegue l'inammissibilità della doglianza in esame, dal momento che, quando il giudice dello Stato di origine si sia pronunciato in sede di impugnazione escludendo la sussistenza del vizio in questione, non è ammissibile una nuova valutazione del vizio in sede di riconoscimento del lodo straniero (così Appello Milano, 21.7.98).



Quanto, poi, alla doglianza formulata ai sensi art. 840, comma 5, c.p.c., rileva la Corte che non può essere ritenuta sussistente la dedotta contrarietà del pronunciato Lodo all'ordine pubblico italiano, con conseguente rigetto anche di detto profilo di gravame.

In relazione alla compatibilità – ai fini che ci occupano – del provvedimento arbitrale con l'ordine pubblico, la Suprema Corte ha già avuto occasione di rilevare, da un lato (occupandosi del riconoscimento di sentenza straniera), che *“la compatibilità con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, deve essere valutata non solo alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindere nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico”* (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 12193 del 08/05/2019).

Dall'altro, in relazione alla concessione di esecutività di un lodo straniero, ha evidenziato che *“Al fine del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968, n. 62), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6947 del 08/04/2004).

Fatta applicazione dei citati principi alla fattispecie in esame, la Corte non può condividere l'attorea allegazione secondo cui *“il dispositivo del Terzo Lodo Parziale viola palesemente più di uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e, in particolare, sotto il profilo processuale, il principio di autonomia e di autodeterminazione del titolo esecutivo, nonché, sotto il profilo sostanziale, il diritto di*



difesa e il diritto di segretezza di ogni informazione e del know-how aziendale” (testuale atto di opposizione pag.16).

In particolare, non è rinvenibile alcuna indeterminatezza del paragrafo 3 del dispositivo in questione, finalizzato all'esibizione coattiva di documentazione da parte di Sices, proprio perché la detta documentazione è individuata con specifico richiamo all'estensione temporale (operazioni dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2014), ai nominativi di alcuni specifici clienti nonché agli ulteriori clienti nei cui confronti l'opponente, in via diretta o mediante terzi, ha avviato le negoziazioni, redatto offerte, concluso contratti, ricevuto richieste di informazioni sulla base delle specifiche e dei requisiti di Neftecihmproekt (da intendersi nell'accezione espressamente indicata al paragrafo 56 del medesimo lodo parziale).

Ogni ulteriore questione sollevata al riguardo dall'opponente risulta afferente alla mera fase esecutiva del lodo medesimo, mentre l'eventuale errore di giudizio compiuto dagli Arbitri nell'individuazione della documentazione oggetto di ordine di esibizione, non è compreso tra quelli per i quali è data l'opposizione al lodo arbitrale straniero nell'art. 840 c.p.c. (nè nella Convenzione di New York), onde detto aspetto d'impugnazione non può che essere qualificato come inammissibile.

In tale contesto, poi, neppure è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente, costituzionalmente garantito, (e, in tale ricostruzione, l'asserita – nella prospettazione di parte opponente – violazione dell'ordine pubblico italiano) dal momento che l'eventuale acquisizione, da parte di TB, di documentazione che la parte non avrebbe avuto diritto di acquisire e l'eventuale divulgazione di detti dati, ad opera della stessa, rileverebbero quale comportamento illecito dell'opposta, con conseguente diritto al risarcimento in capo all'opponente.



Conclusivamente, quindi, sulla base delle sopra esposte motivazioni, deve essere rigettata l'opposizione e deve essere confermato il decreto n. 2538/2018 del Presidente della Corte d'Appello di Milano emesso in data 17.9.18.

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 2014, n. 55, tenuto conto del valore del decisum e degli effetti della decisione; della normale complessità della controversia, del numero e dell'importanza del pari normale delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, applicato lo scaglione per i procedimenti di valore indeterminato basso, e fatta applicazione degli importi medi ivi contemplati (con esclusione della fase di trattazione e di decisione, non avendo i difensori utilizzato i relativi termini) nel complessivo importo di euro 3.310,00 (euro 1.960,00 per fase di studio, euro 1.350,00 per fase introduttiva), oltre le successive spese occorrente, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55 nella misura del 15%.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano in data 17 settembre 2018, Rep. n. 2538/2018;
2. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente procedimento, liquidate in euro 3.310,00 oltre accessori come sopra.

Così deciso in Milano il 29.10.2020

Il Consigliere est

Caterina Apostoliti

Il Presidente

Massimo Meroni

